



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 18 maggio 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo con il quale è stata istituita in ogni Regione ad Autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003 n. 2 e 17 dicembre 2004 n. 1 e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008 n. 229;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati

dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dalla Regione del Veneto, con nota prot. 120553 del 16/03/2022 acquisita al prot. Cdc n. 1440 del 17/03/2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi.

FATTO

La Giunta Regionale del Veneto, con nota a firma del Presidente pro-tempore, ha inviato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, relativa alla configurabilità dell'Istituto regionale per le Ville Venete quale ente di nuova istituzione cui applicare la relativa disciplina in tema di regime assunzionale di spesa per il personale e di fondo per il trattamento accessorio.

Più specificatamente, la Regione del Veneto, dovendo procedere alla individuazione della normativa applicabile in tema di personale all'Istituto regionale per le Ville Venete (la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia diedero vita all'Istituto Regionale che, da allora, è impegnato per la promozione della conoscenza e per il miglior utilizzo delle Ville), ha interrogato la Sezione in ordine alla possibilità di qualificare il predetto Istituto regionale - istituito con L.R. n. 63 del 24 agosto 1979 - come ente di nuova istituzione e se, conseguentemente, possano allo stesso applicarsi le relative regole in tema di assunzioni, di spesa per il personale e di fondo per il trattamento accessorio.

Peraltro, sul punto, la Regione rappresenta la propria interpretazione. In particolare - operata una compiuta e puntuale ricostruzione delle vicende relative alla nascita dell'Istituto, sottolineandone l'evoluzione nel tempo - l'Ente istante evidenzia come il *“radicale intervento innovativo che il legislatore regionale ha posto in essere nell'ottobre dell'anno 2019”* con la L.R. n. 43/2019 (e successivamente con L.R. n. 3/2021) abbia comportato una totale trasformazione dell'Istituto *“relativamente alle proprie funzioni, tanto da poter affermare con convinzione che quello nato sul finire del 2019 è un Ente nei fatti nuovo e diverso per competenze (oggettivamente moltiplicate), dotazione organica (anch'essa sensibilmente incrementata) e, conseguentemente, necessità assunzionali e di capienza del fondo, rispetto a quello antecedente l'intervento normativo, anche in considerazione dell'attuale - irrisorio - contingente di personale in servizio (pari a n. 8 unità di personale), evidentemente del tutto insufficiente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente”*.

Pertanto l'Amministrazione richiedente - sostenendo che dalla lettura delle nuove funzioni attribuite emerge chiaramente la nuova missione che la Regione del Veneto ha voluto assegnare all'IRVV rispetto al passato - rileva come nel caso di specie (anche alla luce dei *“principi consolidati formulati con le deliberazioni della Corte dei conti - Sezione autonomie, fra le quali si richiamano la n. 1/2017 del 20 dicembre 2016 e n. 15/2018 del 24 luglio 2018, che vengono in soccorso alla carenza di specifica normativa che consenta di garantire la concreta realizzazione dei compiti di un ente, in assenza di dati di spesa media adeguati, registrati nel triennio di riferimento”*) si sia in presenza di

un ente di nuova istituzione, donde l'applicabilità allo stesso dello specifico regime assunzionale e la superabilità dei limiti posti dalla normativa nazionale collegati al contenimento della spesa pubblica (ed in particolare alla spesa per il personale), che non consentirebbero di rendere effettiva l'assunzione del personale specialistico necessario a realizzare e gestire le competenze assegnate all'IRVV dalla nuova L.R. n. 43/2019 e quindi a garantire una capacità organizzativa, efficace ed efficiente rispetto ai compiti istituzionali normativamente assegnati – *stante quanto previsto dai commi 557 e 557 quater dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dal D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni con la Legge n. 114/2014), dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 e dalle altre norme vincolistiche in tema di assunzioni e di spesa del personale.*

L'Amministrazione regionale evidenzia, pertanto, che *“ove tale schema fosse condiviso i vincoli ex art. 1, comma 557 e 557 quater e del D.L. n. 90/2014 andrebbero applicati solo dopo una rivisitazione completa del livello di spesa massima potenziale, calcolato sulla base della nuova dotazione organica dell'Istituto che andrebbe a costituire il limite invalicabile dalla normativa e dai vincoli da questa discendenti”*; mentre *“diversamente, il rischio di non poter svolgere i compiti istituzionali assegnati dalla nuova L.R. n. 43/2019 per carenza di personale si trasformerebbe in certezza.”*

Tanto premesso, l'istanza conclude chiedendo di conoscere il motivato avviso della Sezione *in merito alla qualificabilità dell'Istituto regionale per le Ville Venete, nel suo radicalmente nuovo spettro di competenze, quale ente neo istituito, cui poter applicare, come proposto, le relative regole in tema di assunzioni, di spesa per il personale e di fondo per il relativo trattamento accessorio, in modo da consentire all'Istituto di dare avvio e realizzare le articolate competenze affidategli dalla Legge Regionale n. 43/2019.*

AMMISSIBILITÀ

Preliminare all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

In relazione ai predetti presupposti devono richiamarsi, in primo luogo, l'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 05 giugno 2013, secondo il quale i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere sono le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, prevedendo espressamente che *“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane”*; ed, in secondo luogo, i criteri elaborati dalla Corte dei conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, nonché con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006, n. 54/CONTR/2010 (SS.RR. in sede di Controllo) e, da ultimo, con deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, intervenute sulla questione

nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

La Corte dei conti ha stabilito, infatti, che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata, devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta;
- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un "ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006);
- il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. Costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro di norma originata da un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica.

È esclusivo onere dell'Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale e, dunque, ogni valutazione in merito alla legittimità e all'opportunità dell'attività amministrativa resta in capo all'ente.

In altri termini, ai fini dell'ammissibilità oggettiva dell'esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, ovvero, determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un'attività amministrativa *in fieri*, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol - Trento n. 3/2015).

Alla luce di quanto sopra premesso, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non si rinvencono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che

caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, in quanto sottoscritta dal Presidente dell'ente, organo politico, rappresentante legale della Regione.

Con specifico riferimento alla richiesta in oggetto si rileva che quest'ultima può ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto la nozione di "materia di contabilità" comprende non solamente gli atti e le operazioni di bilancio in senso stretto; ma anche le gestioni finanziarie ed economico-patrimoniali, secondo una "visione dinamica dell'accezione di contabilità pubblica", che sposta l'angolo di visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri di finanza pubblica. Si ritiene, dunque, che la richiesta di parere in esame concerna direttamente il corretto utilizzo di risorse e, più in generale, il contenimento della spesa pubblica, il tutto ai fini di una sana gestione finanziaria dell'ente.

Questa interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Sezione delle autonomie, che ha deciso nel merito questioni interpretative sollevate dalle Sezioni regionali di controllo con riferimento alla capacità assunzionale degli enti locali, e trova altresì conferma in alcune sentenze della Corte costituzionale, che, con riferimento alla tematica più ampia della spesa per il personale, hanno evidenziato che tale voce di costo "per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente" (cfr. Corte cost. n. 69 del 2011).

Premesso quanto sopra in ordine alla delimitazione di competenza della Corte nell'ambito dell'attività consultiva - e dunque non potendo sindacare nel merito le eventuali scelte dell'Ente (pregresse o future), né valutare l'esistenza dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell'azione amministrativa gestionale - questa Sezione procede all'esame dei quesiti formulati dall'Amministrazione istante, offrendo una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto.

MERITO

Il riscontro ai quesiti posti dalla Regione Veneto non può prescindere dalla previa, ancorché sommaria, disamina dell'attuale quadro normativo in materia di capacità assunzionali degli enti di nuova istituzione, soggette ad un peculiare regime recato, principalmente:

- dall'art. 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010 a mente del quale "*per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,*

possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze";

- dall'art. 50, comma 4, lett. b, del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, che indica, tra le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative (oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015) le particolari necessità degli enti di nuova istituzione;
- dall'articolo 57, comma 5, del CCNL dirigenti del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, che, espressamente, statuisce: *“gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.”*

Peraltro, corre l'obbligo di ricordare le consolidate indicazioni dell'ARAN in materia, che – tra gli altri – nel proprio orientamento applicativo EPNE 215 del 03/08/2012 ha evidenziato i seguenti aspetti:

“a) nella vigente disciplina contrattuale del Comparto degli Enti Pubblici non Economici non esistono disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione, con le conseguenti difficoltà di corretta quantificazione dello stesso, per la mancanza “assoluta”, di riferimenti “storici”;

b) tuttavia, in questa ipotesi, un utile punto di riferimento può essere la disposizione dell'art.4, comma 10, del CCNL del 14.3.2001, che prende in considerazione, ai fini dell'adeguamento delle risorse del fondo, anche l'ipotesi dello stabile incremento delle dotazioni organiche dirigenziali; si ritiene, infatti, che il caso dell'ente di nuova istituzione possa essere considerato come equivalente al caso dell'ente che incrementa la dotazione organica, dato che il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale ed in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa;

c) data la mancanza di regole espresse in materia, le suddette indicazioni devono essere attentamente valutate ed applicate sempre con prudenza e cautela, onde evitare il determinarsi di possibili situazioni di illegittimità della spesa, con la conseguente possibile insorgenza di forme di responsabilità per danno erariale;

d) ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l'ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica (a seguito di concorso pubblico o di mobilità volontaria, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001). Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante, in quanto, anche di recente la Corte dei conti ha dichiarato l'illegittimità di

una quantificazione delle risorse decentrate effettuata con riferimento alla dotazione organica e, quindi, anche ai posti vacanti della stessa;

e) in tal modo si avrà il primo ammontare delle risorse dell'ente che potrà essere, poi, successivamente da questo rivalutato, secondo le regole stabilite dai CCNL; nel prosieguo, l'ente, man mano che sono coperti i posti ancora vacanti, potrà integrare le risorse stabili, dal momento dell'effettiva assunzione del nuovo personale, applicando il medesimo sistema sopra descritto;

f) nel caso in cui, dopo la effettiva istituzione del nuovo ente, a questo sia stato trasferito, in virtù di specifiche disposizioni di legge, personale in servizio presso altre amministrazioni o amministrazioni, con assegnazione anche delle relative risorse economiche per il trattamento accessorio, anche queste confluiscono in quelle generali del nuovo ente, non potendo essere considerate vincolate esclusivamente al pagamento del trattamento accessorio dello stesso. Infatti, il suddetto personale ormai dipende a tutti gli effetti dal nuovo ente e, conseguentemente, sarà remunerato secondo le condizioni stabilite dalla contrattazione integrativa di quest'ultimo per la generalità dei lavoratori da esso dipendenti;

g) la possibilità di creare un fondo distinto per il personale trasferito, non trova alcun fondamento e legittimazione nella vigente disciplina contrattuale degli enti pubblici non economici. In tal modo, infatti, si evita il crearsi di possibili situazioni di disparità di trattamento del personale trasferito – sia in melius che in pejus – derivanti dalla necessità di avvalersi per il trattamento accessorio dello stesso solo delle specifiche risorse che hanno accompagnato il loro trasferimento;

h) in ogni caso, dopo la iniziale costituzione del fondo, la possibilità di incrementare ulteriormente lo stesso, come evidenziato nella precedente lett.e), resta comunque assoggettata al rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale contenuti nelle vigenti disposizioni delle leggi finanziarie”.

Relativamente, poi, ai presupposti per l'applicazione del regime speciale in tema di capacità assunzionali, occorre fare riferimento anche alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2010, che – nel fornire indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione 2011 degli enti ed organismi pubblici a carattere nazionale vigilati, rientranti nell'ambito applicativo delle singole disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica – in tema di spesa del personale e della speciale disciplina delle assunzioni prevista per gli enti di nuova istituzione specifica che “*la nuova istituzione va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente nell'ordinamento giuridico da non più di un quinquennio ...*”.

Sotto tale profilo, peraltro, si sottolinea che è lo stesso Ente istante a specificare (nella richiesta di parere formulata) come l'Istituto Regionale per le Ville Venete sia stato istituito con la Legge Regionale 24 agosto 1979 n. 63 e, con le Leggi Regionali n. 43 del 24 ottobre 2019 e n. 3 del 10 febbraio 2021, abbia successivamente subito una trasformazione radicale, relativamente alle proprie funzioni (ampliate in modo esponenziale).

Ebbene, tutto ciò premesso, questo Collegio rileva come - alla stregua delle circostanze descritte, del quadro normativo di riferimento richiamato e dell'interpretazione del

concetto di “ente di nuova istituzione” fornita dal MEF - spetti in ogni caso alla medesima Giunta regionale la valutazione in merito all’eventuale qualificazione dell’Istituto Regionale Ville Venete come “ente di nuova istituzione” e, conseguentemente, all’applicabilità o meno della speciale disciplina in materia di capacità assunzionali; ovviamente tenuto conto che:

- come previsto dall’art. 25 della L.R. n. 69/1979 (come modificato dalla L.R. n. 43/2019, di revisione ed aggiornamento delle funzioni dell’Istituto): *“Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto sottoporrà alla Giunta regionale motivata proposta, ai fini della iniziativa per l’adozione di un provvedimento legislativo relativo all’organizzazione strutturale, alla dotazione organica ed al trattamento giuridico ed economico del personale dell’Istituto medesimo..... Il personale dell’Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell’Istituto è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale; non può fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni... ”*;
- la L.R. n. 3 del 10 febbraio 2021 (Modifiche alla L.R. 24 agosto 1979 n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete "I.R.V.V.", ed ulteriori disposizioni) ha espressamente stabilito, all’art 1, di ulteriore modifica dell’art. 25 della legge istitutiva n. 63/1979, che: *“Dopo il terzo comma dell’articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979 n. 63, come da ultimo modificato dall’articolo 23 della legge regionale 24 ottobre 2019 n. 43 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le ville venete IRVV, sono aggiunti i seguenti: 3 bis. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di consentire l’effettiva armonizzazione del trattamento economico del personale dell’Istituto regionale ville venete con quello della Giunta regionale del Veneto, i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell’Ente possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione regionale, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto al personale in servizio alla medesima data presso l’Istituto; 3 ter. In attuazione di quanto disposto dal terzo comma in tema di assoggettamento, anche con riferimento al trattamento economico, alla normativa regionale del personale dell’Istituto regionale ville venete, a decorrere dal 1° gennaio 2020 si applica al medesimo personale quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58”*;
- la stessa L.R n. 3/2021 all’art. 2 ha previsto l’inserimento dell’articolo 25 bis nella legge regionale 24 agosto 1979 n. 63 il quale - oltre a premettere che per l’esercizio delle proprie funzioni l’Istituto si avvale prevalentemente di proprio

personale, assunto ai sensi dell'articolo 25 – stabilisce che al fine di conseguire una economica gestione delle risorse, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, l'Istituto può avvalersi della collaborazione e del supporto tecnico forniti dalle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento di attività inerenti alla gestione interna dell'ente. La norma prevede che l'esercizio di tali attività sia subordinato a formale richiesta dell'Istituto e nei limiti di quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

Tra l'altro, l'Istituto Regionale per le Ville Venete, nel caso di particolari esigenze organizzative e in carenza di specifiche professionalità non rinvenibili al proprio interno, può avvalersi (ai sensi dell'articolo 20*bis* della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54), sulla base di apposita convenzione, di personale della Giunta regionale, seppur sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini sopra espressi.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Signor Presidente *pro-tempore* della Regione del Veneto e al Signor Segretario generale della Giunta regionale oltre che al Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 maggio 2022.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2022

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini